



PROTOCOLLO DI AZIONE DI VIGILANZA COLLABORATIVA PER LA FASE DELL'ESECUZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA

PREMESSO CHE

- L'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, vigente dal 1 aprile 2023 ed efficace dall'1 luglio 2023, definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 222 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispone che l'Autorità vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;
- l'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto

di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;

- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

Anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

CONSIDERATO CHE

- in data 21 novembre 2023 l'Autorità e la Regione Campania hanno stipulato un protocollo di vigilanza collaborativa avente ad oggetto la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del "*Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona*" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;
- in esito alla suddetta procedura, vigilata dall'Autorità, la Regione Campania e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Manelli Impresa S.p.a. (mandataria) – Consorzio Stabile per le Infrastrutture Terrestri e Marittime (Consorzio I.T.M.) - Guastamacchia S.p.a., in data 27 febbraio 2025, hanno stipulato il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'opera indicata, per un importo complessivo di € 336.539.408,45 (applicando all'importo a base di gara soggetto al

ribasso ai sensi dell'art. 2 del disciplinare, il ribasso offerto del 10,709%), di cui € 255.891.022,84 per lavori, € 73.962.883,49 per costi della manodopera ed € 6.685.502,12 per oneri della sicurezza, oltre IVA ed ad una riduzione temporale di 150 giorni per un tempo complessivo per lo svolgimento dei lavori pari a 870 giorni naturali consecutivi;

- in data 5 marzo 2025, la Regione Campania ha chiesto l'attivazione di un protocollo di vigilanza collaborativa anche relativamente alla fase di esecuzione contrattuale;
- sussiste il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nonché quello dall'art. 4, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa;
- l'Autorità ritiene di avviare un'attività di vigilanza collaborativa per la fase dell'esecuzione;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità'), nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

e

la Regione Campania nella persona del suo Presidente, Dott. Vincenzo De Luca,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE PER LA FASE DELL'ESECUZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa per la verifica preventiva degli atti del committente pubblico, indicati all'art.4, adottati nella fase dell'esecuzione contrattuale, finalizzata a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato l'oggetto specifico su cui sarà espletata l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.

3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici e sarà incentrata sull'esecuzione dei lavori di realizzazione del "*Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona*".

Articolo 4

(Atti sottoposti a verifica preventiva)

1. Forma oggetto di verifica preventiva unicamente la seguente documentazione, da trasmettere prima che acquisti rilevanza esterna:
 - atti aggiuntivi, relativi a varianti, proroghe, rinnovi e ad altre modifiche contrattuali;
 - sospensioni contrattuali;
 - proposte di risoluzione contrattuale o di recesso;
 - accordi bonari o atti transattivi.
2. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.
3. La Regione si impegna in ogni caso a trasmettere la documentazione ritenuta necessaria a corredo dell'istanza presentata all'Autorità, ed in particolare il parere o la determinazione del Collegio Consultivo Tecnico.
4. Nei casi in cui le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico siano vincolanti per le parti, è facoltà della Regione trasmettere altresì l'atto all'Autorità, limitatamente alle ipotesi ritenute più significative.

Articolo 5

(Contratti di subappalto)

1. La Regione si impegna a comunicare su base semestrale tutti i nominativi dei subappaltatori autorizzati che l'esecutore ha contrattualizzato, in modo da consentire all'Autorità le eventuali verifiche a campione, anche previa indicazione della Regione stessa, in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con i soggetti della stazione appaltante (a titolo esemplificativo responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori).

2. L'Autorità si riserva in ogni caso di effettuare verifiche a campione in qualsiasi momento, anche previa segnalazione "motivata" della Regione, sugli operatori economici di cui al comma 1, anche in ordine alla sussistenza dei requisiti di moralità e professionali.

Articolo 6

(Conflitti di interesse)

1. Oltre ai contratti di subappalto di cui al comma 5, sono sottoposti a verifica preventiva sui conflitti di interesse i seguenti atti:
 - designazione dei soggetti di parte pubblica che compongono il collegio consultivo tecnico;
 - nomina della Commissione di collaudo, previa verifica della documentazione di gara, ove si preveda di affidare il servizio a professionisti esterni.
2. Qualora si renda necessario, in presenza di particolari circostanze, la Regione può richiedere ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, nei riguardi di altri soggetti che intervengano con compiti funzionali nella esecuzione del contratto.

Articolo 7

(Attività della Regione Campania)

1. Sarà onere della Regione Campania sottoporre gli atti alla vigilanza dell'Autorità secondo il procedimento sopra indicato e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel presente Protocollo di Azione e nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa.
2. Le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa saranno indirizzate alla Regione.
3. La Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, si impegna a trasmettere un sintetico prospetto riepilogativo in ordine all'andamento dell'opera, anche rispetto al cronoprogramma dei lavori.
4. La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa di settore relativamente alla fase di esecuzione contrattuale. Il mancato adempimento di tali obblighi costituisce legittima causa di risoluzione del protocollo.

Articolo 8

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. la Regione trasmette gli atti di cui al precedente articolo 4 all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione;
 - b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

- c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla Regione;
2. In tale ultima ipotesi, la Regione:
- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 9

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata pari alla durata del contratto di appalto.

Articolo 10

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite dalla Regione, che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 11

(Prerogative e responsabilità della Regione)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della Regione, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità di qualsivoglia tipologia in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente della Regione
Campania
Dott. Vincenzo De Luca